

CAPITOLATO D'APPALTO
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 290 RG 665/2026)

PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 108 E 185 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, PER UN PERIODO DI ANNI 5 (CINQUE), DELLA PALESTRA COMUNALE "A. PONSILLO", SITA IN CAIAZZO ALLA VIA ASTOLFI. CPV 92610000-0.

Sommario

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 1.1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI	3
4ART. 1.2 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1.3 - DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
ART. 1.4 – FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 1.5 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	3
ART.1.6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: GESTIONE DEL SERVIZIO, MANUTENZIONI	4
ART. 1.7 - USO E MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO	6
ART.1.8 ATTIVITA' ACCESSORIE PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI	7
ART. 1.9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 1.10 CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE	9
ART. 1.11 - CANONE DI CONCESSIONE	9
ART. 1.12 - TARIFFE E INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE	9
ART. 1.13 - RISCHI DELLA CONCESSIONE	10
ART. 1.13.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI	10
ART. 1.13.2 - VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE	10
ART. 1.14 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA	11
ART. 1.14.1 – CONSEGNA	11
ART. 1.14.2 – RICONSEGNA	11
ART. 1.15 - LIVELLI E QUALITA' DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI GENERALI	11
ART. 1.16 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 1.17 - ONERI DEL CONCEDENTE	12
SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	13
ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	13
ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	13
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	13
ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE	13
ART. 3.2 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 3.3 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	14
ART. 3.4 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	14
ART. 3.5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	14
ART. 3.6 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI	14
ART. 3.7 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	15
ART. 3.8 - REFERENTI DELLA CONCESSIONE	16
ART. 3.9 - PERSONALE	16
ART. 3.9.1 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	16
ART. 3.10 - DOVERI DEL PERSONALE	16
ART. 3.11 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	16
ART. 3.12 - SICUREZZA	16
ART. 3.13 – SUBAPPALTO e SUBCONCESSIONE	17
SEZIONE 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	17
ART. 4.1 - REVISIONE DEL CANONE ANNUALE	16

ART. 4.2 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE	17
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 4.4 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E DELLO STATO DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	17
SEZIONE 5 - GARANZIE	18
ART. 5.1 - POLIZZE ASSICURATIVE.....	18
SEZIONE 6 - NORME FINALI	18
ART. 6.1 - RISOLUZIONE E RECESSO	18
ART. 6.1.1 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	18
ART. 6.1.2 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	18
ART. 6.1.3 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	19
ART. 6.1.4 - RECESSO DELLA CONVENZIONE	20
ART. 6.1.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	20
ART. 6.1.6 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	21
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO	21
ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO	21
ART. 6.4 - RESPONSABILITA'	21
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI	21
ART. 6.6 - OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO	22
ART. 6.7 - ELEZIONE DI DOMICILIO	22
ART. 6.8 - REGISTRAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGIME TRIBUTARIO	22
ART. 6.9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 6.10 - COMUNICAZIONI	23
ART. 6.11 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	23
ART. 6.12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	23

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1.1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

L'Ente appaltante è la Città di Caiazzo (CE), , PEC: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

ART. 1.2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.3 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usate le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione: Comune di Caiazzo - Stazione Appaltante (Concedente);*
- *Concessionario: l'Operatore che stipula la Concessione con l'Amministrazione;*
- *Capitolato Speciale: il presente documento;*
- *Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Concessionario;*
- *Prestazione: il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Antonio Ponsillo" oggetto del presente documento;*
- *Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;*
- *Regolamento: D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;*
- *R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto; - D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del contratto;*

ART. 1.4 – FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Caiazzo, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 181/2023, in qualità di proprietario della palestra "Antonio Ponsillo", intende affidare in concessione l'impianto per le finalità sportive cui la struttura è destinata.

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento in concessione, ex art. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di anni 5 (cinque), del servizio di gestione della palestra comunale denominata "Antonio Ponsillo" sita alla via Astolfi.

La concessione sarà regolata dal D. Lgs n.36/2023 PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, – CPV 92610000 0 – Servizi di gestione Impianti sportivi, implementato e coordinato dalla L.R. n. 18/2013, e dal disciplinare per la Concessione in Gestione della palestra comunale, parte integrante degli atti di gara.

L'appalto consiste nell'affidamento, mediante concessione di servizi, della gestione economica e funzionale, della manutenzione e dell'esecuzione dei lavori obbligatori della palestra "Antonio Ponsillo".

La controprestazione a favore del concessionario consisterà esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il bene per la durata della concessione.

Si precisa che per gestione funzionale si intende l'apertura, la custodia, la conservazione in buono stato, gli allestimenti, la pulizia e la manutenzione, nonché la vigilanza sugli accessi per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalla gestione delle attività, dall'uso degli spazi pubblicitari interni.

Con l'affidamento della gestione a terzi, dell'impianto interessato, l'Ente persegue la finalità di individuare un soggetto in grado di garantirne un utilizzo ottimale e favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il concessionario, nel corso della attività di gestione, ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità, garantendo l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva da un punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico.

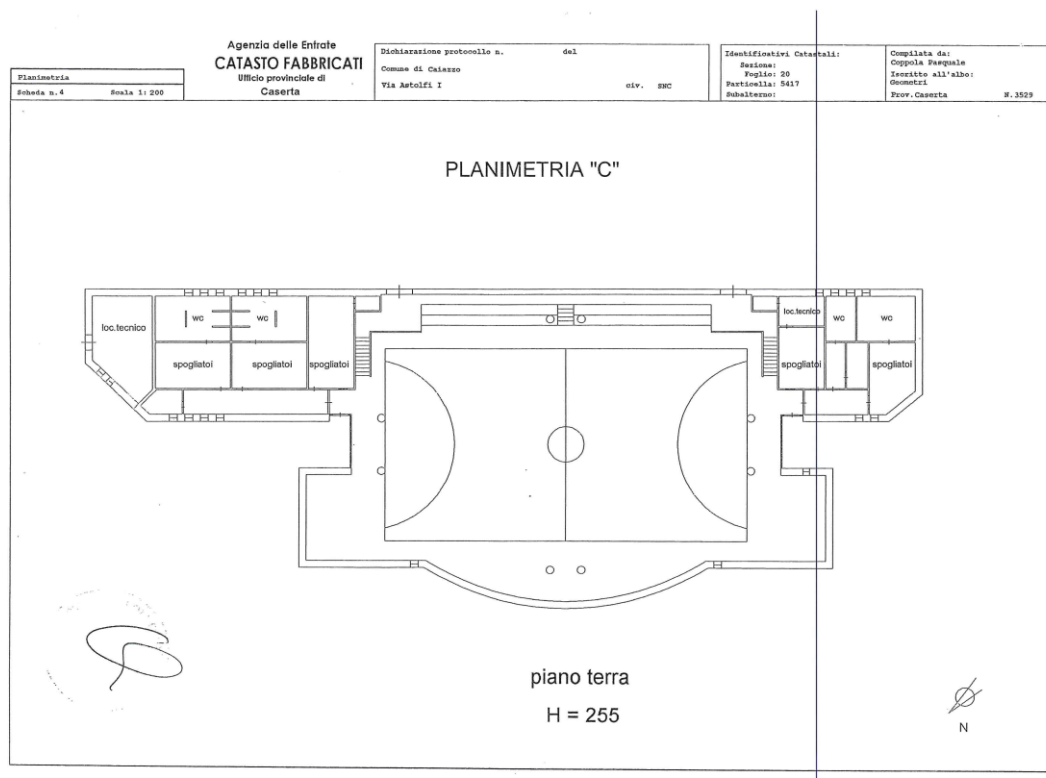
ART. 1.5 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La palestra comunale "A. PONSILLO", comprende:

- 1 Palestra 18x28 (area di gioco 16x26);
- 1 Atrio atleti;
- 2 Spogliatoi comuni;
- 1 Spogliatoio istruttori;
- 1 Spogliatoio personale e servizi;
- 2 Servizi handicapati;

- 4 Servizi igienici atleti;
- 6 Docce atleti;
- 1 Massaggi/ Circoli sportivi (Piano ammezzato);
- 1 Pronto soccorso;
- 1 Deposito attrezzi;
- 1 Ripostiglio attrezzi pulizia;
- 1 Ufficio;
- 2 Zone di preriscaldamento atleti;
- 1 tribuna con capienza di 50 persone. Le gradinate sono realizzate in cemento armato;
- 1 Spazio polifunzionale ginnastica corpo libero e correttiva (P. ammezzato)
- Spogliatoi completi di docce e servizi destinati alle squadre;
- Spogliatoi completi di docce e servizi destinati agli arbitri;
- due ingressi sul retro della struttura;
- servizi igienici divisi per sesso, dotati di impianti di aspirazione;
- un'infermeria, completa di servizi accessibile dall'esterno e dal campo;
- una palestra per il riscaldamento completa di attrezzi;
- alcuni locali adibiti a deposito;
- un'ampia area parcheggio.

planimetria



La struttura è provvista della necessaria impiantistica quale illuminazione, interna ed esterna, impianto idrico, impianto gas per acqua sanitaria, impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche. Tutta l'area è recintata.

L'impianto sportivo è dotato di agibilità ex art. 80 TULPS e 141 Reg. Es. TULPS.

L'impianto sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario e a tal fine i partecipanti potranno compiutamente prenderne visione fino al quinto giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte mediante specifica richiesta di sopralluogo.

ART.1.6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: GESTIONE DEL SERVIZIO, MANUTENZIONI

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto sportivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Caiazzo.

È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune di Caiazzo dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità, o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiana e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura delle utenze e al relativo pagamento di tutte le forniture e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente.

Stante la obbligatorietà del sopralluogo di cui al Disciplinare di gara, il Concessionario, formulando la propria offerta, accetta de plano l'impianto nel suo attuale stato di conservazione. Pertanto, in caso di qualsivoglia eventuale difetto strutturale e/o difformità tale per cui si renda necessario un intervento di riqualificazione, lo stesso è ad esclusivo carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente.

Manutenzioni ed opere

Il Concessionario è tenuto, di norma, alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

In caso di sopravvenuta necessità, durante la concessione, di interventi di manutenzione straordinaria, l'amministrazione concedente ed il concessionario concordano, caso per caso, i tempi e le modalità della loro esecuzione nonché l'assunzione dei relativi oneri.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, eventuali migliorie ed innovazioni devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente; l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'impegno del concessionario a sollevare l'amministrazione da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi.

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione dell'impianto in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione.

A titolo semplificativo e non esaustivo, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere:

- a.** alla riparazione ed al mantenimento in buon uso del campo da gioco e degli spazi esterni ad esso;
- b.** alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di tutte le parti mobili ed attrezzistica del campo da gioco;
- c.** alla pulizia giornaliera per il decoro e l'igiene di tutti i servizi e le docce installate negli spogliatoi;
- d.** alla pulizia giornaliera per il decoro e l'igiene di tutte le parti accessibili agli utenti e al pubblico con particolare attenzione allo spazzamento, diserbo e disinfestazione dei viali di accesso;
- e.** alla riparazione e/o sostituzione se necessario di rubinetterie, docce, lavandini, scaldabagni, attrezzature e tubazioni dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto di scarico;

- f. alla riparazione e/o sostituzione di serrature e vetri degli infissi interni ed esterni;
- g. alla riparazione, rifinitura e tinteggiatura delle tramezzature, rompagnature e soffitti;
- h. alla sostituzione delle piastrelle della pavimentazione interna;
- i. alla riparazione, manutenzione ed adeguamento dell'impianto elettrico, sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, cassette derivatrici e cavi e cavetti elettrici, salvavita, magnetotermici e lampade di emergenza e di sicurezza, valvole e apparecchi illuminanti interni ed esterni;
- j. alla riparazione, manutenzione e adeguamento dell'impianto idrico e dell'impianto antincendio, al fine del perseguimento dei requisiti a riguardo della normativa della prevenzione incendi;
- k. alla verifica periodica delle opere in ferro e della recinzione e loro manutenzione;
- l. alla verniciatura periodica delle opere in ferro e delle opere di recinzione esterna;
- m. all'espurgo periodico di pozzi, pozzetti, caditoie, griglie e tubazione e raccordi di scarico dei reflui provenienti dagli impianti idrico – sanitari;
- n. alla manutenzione di tutto l'impianto sportivo in modo da tenerlo in perfetto stato di efficienza e di conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine del contratto, in perfetto stato di funzionalità; L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento dell'impianto sportivo in efficienza.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere a tutte le spese di manutenzione dipendenti dal cattivo uso o incuria, o da cattiva esecuzione dei lavori necessari per consentire la sicura fruibilità dell'impianto, o dall'omessa manutenzione, che rimane a suo carico.

In caso di interventi manutentivi di carattere straordinario resisi necessari durante la concessione, il Concessionario non in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa, potrà avvalersi, per l'esecuzione dei lavori, di soggetti in possesso dei relativi requisiti e certificazioni previsti dal Codice.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Amministrazione, entro la prima decade del mese di dicembre, rendiconto dettagliato degli eventuali interventi effettuati e dei relativi costi sostenuti durante l'anno. Il predetto rendiconto, opportunamente analizzato dall'Ente Concedente, potrà eventualmente, e se ne ricorrono i presupposti, condurre alla ipotesi di cui all'art. 192 del D.Lgs 36/2023.

Al termine della concessione, tutte le eventuali migliorie apportate dal Concessionario all'impianto sportivo resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Caiazzo.

Il Concessionario ha l'obbligo di acquisire le certificazioni degli impianti esistenti e realizzati nel corso della durata del contratto (impianti elettrici, termici, etc.).

Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili nell'impianto in questione.

Il Concessionario dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico.

Il Concessionario dovrà dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura della struttura sportiva in concessione o di alcune sue parti.

ART. 1.7 - USO E MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con diligenza. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il Concessionario si impegna a:

- a. favorire la piena fruibilità degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini;
- b. a far affittare il campo ad associazioni/società, per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli;
 - in via prioritaria alle scuole calcio in cui siano affiliati minori di anni 18 con prelazione nei confronti di società ed associazioni sportive, istituti scolastici o loro gruppi sportivi, gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Caiazzo;
 - in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui al punto precedente, a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Caiazzo;
 - a garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti: altre Istituzioni pubbliche, associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.). **È a discrezione del Concessionario indicare, in sede di gara il numero di giorni utili a garantire l'accesso gratuito ai suddetti soggetti.**

Nell'erogazione dei servizi in oggetto, il concessionario dovrà seguire criteri di eguaglianza, equità, cortesia. Nessuna discriminazione dovrà essere compiuta e, particolare attenzione dovrà essere riservata alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

Gli ambienti devono essere puliti, accoglienti, sicuri in tutte le loro parti. Spetta al Concessionario pertanto garantire un puntuale e curato servizio di pulizia degli ambienti, interni ed esterni, oggetto di concessione. In particolare, il Concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale, comprese quelle attinenti ad emergenze sanitarie nazionali.

L'Amministrazione Comunale si riserva:

- a. la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire al Concessionario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo prescrivono;
- b. l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, organizzate direttamente o da soggetti da esso patrocinati in un numero di 12 giornate annue, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario. **È a discrezione del Concessionario offrire, in sede di gara un numero di giornate superiori.** Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dall'Ente.

Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un *“Rendiconto della gestione”* dell'anno sportivo precedente che comprende:

- a. le spese sostenute;
- b. il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
- c. le attività o manifestazioni svolte;
- d. le manutenzioni effettuate;
- e. il numero dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

Il Concessionario presenterà all'Amministrazione Comunale:

- a. entro il 30 novembre di ciascun anno, il *“Programma Annuale di Gestione Operativa”* relativo all'anno successivo, che consiste nella relazione delle attività in programma;
- b. entro il 31 gennaio di ciascun anno, il *“Bilancio consuntivo”* relativo all'anno precedente, accompagnato dal resoconto delle attività realizzate;

Il Bilancio di cui al punto b) dovrà riportare in calce l'attestazione del Legale rappresentante che *“le scritture contabili corrispondono al vero e che la documentazione risulta depositata presso la sede dell'associazione e potrà essere visionata a semplice richiesta”*.

ART.1.8 – ATTIVITA' ACCESSORIE PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

Il Concessionario potrà utilizzare gli spazi interni all'impianto sportivo per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un *“Progetto particolareggiato della cartellonistica”* approvato dal Comune, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.

Il Concessionario dovrà concedere spazi pubblicitari in forma gratuita che verranno richiesti dal Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

- la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'impianto attività commerciali di supporto dell'attività sportiva, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

Il Concessionario avrà diritto ad esercitare alcuni servizi connessi all'attività sportiva, se compatibili con le strutture concesse, quali la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le seguenti modalità: - pubblicità: pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato e anche rivolta verso l'esterno, previo rilascio di autorizzazione da parte dei Servizi comunali competenti, nel rispetto dell'apposito regolamento sulla

pubblicità ed il cui contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l'immagine della città di Caiazzo e dei servizi dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità;

- somministrazione di alimenti e bevande: tale attività dovrà essere svolta in ottemperanza della normativa di settore vigente;

- attività commerciali di vicinato: tali attività, da svolgersi esclusivamente al dettaglio, possono riguardare la rivendita di articoli sportivi, e/o comunque la rivendita di articoli non in contrasto con il decoro dell'impianto;

È data facoltà al Concessionario affidare i servizi suddetti a soggetti terzi, fermo restando la responsabilità, del concessionario nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto attiene il presente contratto. L'eventuale affidamento a soggetti terzi terminerà in ogni caso con la cessazione del presente contratto;

Il Concessionario è obbligato a comunicare al Comune il nominativo del soggetto affidatario dei servizi sopra menzionati per il necessario gradimento. Se entro 30 (trenta) giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come tacitamente espresso tale gradimento.

Qualunque violazione delle suddette pattuizioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto, senza che l'affidataria abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo, dal Comune di Caiazzo.

È vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione.

ART. 1.9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad eseguire quanto previsto:

- a.** nel presente Capitolato con particolare riferimento a quanto descritto e previsto all'art. 1.6;
- b.** nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e nel contratto, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che verranno emanate nel corso della durata del contratto.
- c.** gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, a carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività e pertanto, non potrà avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Ente;
- d.** a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- e.** a curare i servizi essenziali alla funzionalità (pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, etc.) degli ambienti oggetto di concessione;
- f.** a concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
- g.** a mantenere in essere a proprie cure e spese, il certificato di prevenzione incendi, il certificato di omologazione, il certificato di idoneità statica delle tribune, i certificati di agibilità di tutte le strutture dell'impianto sportivo e il certificato di conformità edilizia di quanto concesso in uso e, conseguentemente, effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle predette certificazioni;
- h.** all'allestimento e gestione di eventuali servizi accessori (ristori, punti vendita, ecc.);
- i.** alla sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto sportivo;
- j.** alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e di tutti gli spazi dell'impianto sportivo, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- k.** al pagamento di tasse ed imposte di esercizio;
- l.** a consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, a fronte di sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

La Società Concessionaria si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- a.** spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- b.** spese relative alla TARI e per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, anche relativamente ai costi per voltare, nuovi allacciamenti o potenziamenti necessari, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. A tal fine il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro 30 giorni dalla decorrenza della presente Convenzione;
- c.** conduzione degli impianti tecnologici con personale specializzato, ovvero ricorrendo ad aziende idonee e, pertanto, segnalate al Settore Patrimonio dell'Ente;
- d.** rispettare tutte le norme di legge sia relative alla capacità di pubblico che di utenza;

- e. provvedere nei tempi prescritti all'intestazione delle autorizzazioni amministrative, al loro rinnovo, all'acquisizione dei nulla osta per tutte le attività soggette;
- f. gestire i servizi accessori in forma diretta o affidandone la conduzione a terzi abilitati, nonché nel rispetto delle specifiche normative in particolare sulla manipolazione e somministrazione di bevande, che potranno essere consumate esclusivamente dai frequentatori della struttura;
- g. rispettare le norme per la dotazione strumentale e materiale, nonché per le procedure di primo soccorso a quanti presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto;
- h. curare l'adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008 integrato dal D. Lgs. n. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- i. nominare, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza relativamente all'attività sportiva svolta, il "Responsabile della Sicurezza" che possenga le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia presente personalmente o mediante suo delegato durante l'intero svolgimento delle attività;
- j. curare gli adempimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, pubblicato sulla G.U. n. 169/2013 relativo all'obbligatorietà dei defibrillatori in ambito sportivo ed in particolare:
- dotare da subito l'impianto del defibrillatore semiautomatico;
 - effettuare la formazione del proprio personale operante nell'impianto;
 - curare la manutenzione del suddetto dispositivo salvavita, affinché lo stesso rimanga costantemente operativo;
- k. curare la segnaletica relativa alla presenza del dispositivo;
- l. realizzare interventi di riqualificazione funzionale migliorativi della fruizione dell'impianto previa autorizzazione da parte del Comune di Caiazzo;
- m. avviare all'attività sportiva minori segnalati dai servizi sociali comunali facendosi carico dei costi di iscrizione, assicurazione e delle attrezzature sportive necessarie all'attività. **E' a discrezione del Concessionario offrire, in sede di gara l'eventuale numero di minori di cui si farà carico.**
- Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi il Dirigente Comunale del Settore preposto, per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 1.10 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (*conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione*), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Non sono previste compensazioni economiche.

Il valore stimato della concessione (*ex art. 179 del Codice*) risulta essere pari ad **€ 65.000,00** IVA esclusa, per la durata complessiva della concessione stabilita in anni 5 (cinque). Si precisa che tale valore, dal carattere puramente indicativo, stimato dall'Amministrazione comunale con l'apposita *relazione generale illustrativa e stima economica*, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e, pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità.

ART. 1.11 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà versare al Comune di Caiazzo un canone annuo, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, pari alla somma offerta in sede di gara.

Ai fini dell'offerta economica l'importo di riferimento è fissato in **€ 3.500,00 (tremila/00)** IVA esclusa, come determinato sulla base della *relazione generale illustrativa e stima economica* redatta dall'Ente.

Il canone, da corrispondere al concedente per il periodo di riferimento, suscettibile di incrementi in base all'offerta presentata dal Concessionario e adeguamento all'indice ISTAT, dovrà essere versato in rate mensili, uguali ed anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo PAGOPA, a decorrere dalla data di sottoscrizione e registrazione del Contratto.

Il mancato versamento anche solo di un rateo comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.

Il canone, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata, sarà indicizzato annualmente attraverso l'incremento dell'importo calcolato sull'indice ISTAT.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, della Legge 13 agosto n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 1.12 - TARIFFE E INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Le tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo sono state stabilite dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 26/08/2020 e dovranno essere esposte a cura del Concessionario, presso l'impianto, in luogo aperto al pubblico:

N°	UTENZA Club calcio	IMPORTI
1	Professionisti	€ 100,00/ora Intera giornata € 800,00
2	Dilettanti con sede legale in Caiazzo (Calcio: eccellenza, Promozione, 1 [^] , 2 [^] , 3 [^] categoria) (Basket: serie D, I divisione, promozione)	Allenamento € 10,00/ora Gara € 50,00
3	Dilettanti con sede legale in altro Comune (Calcio: eccellenza, Promozione, 1 [^] , 2 [^] , 3 [^] categoria) (Basket: serie D, I divisione, promozione)	Allenamento € 20,00/ora Gara € 100,00
4	Squadre amatoriali con sede in Caiazzo	€ 10,00/ora Gara € 20,00
5	Squadre amatoriali con sede in altro Comune	€ 20,00/ora Gara € 40,00
6	Scuole con sede legale in Caiazzo	€ 20,00/ora Gara € 40,00
7	Scuole con sede legale in altro Comune	€ 40,00 Gara € 40,00

Il Concessionario si impegna ad applicare le richiamate tariffe eventualmente rivalutate in relazione a quanto stabilito da successivi atti disposti dall'Amministrazione Comunale.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per la gestione dell'impianto, che dovranno essere utilizzati a copertura delle spese, ed in particolare:

- a.** i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b.** le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole società/associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso;
- c.** i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo, se previamente autorizzate, svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d.** i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione Comunale. Rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad esso connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ART. 1.13 - RISCHI DELLA CONCESSIONE

In riferimento alla realizzazione degli investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della concessione, sono allocati in capo al Concessionario i seguenti rischi:

- il Concessionario, ai sensi dell'art. 177, comma 1, del Codice, assume il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta

o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

- al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato, relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali), che influenzino negativamente l'erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

- il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, del rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso, comunque, denominati incidenti sull'approvazione della progettazione, sull'avvio e sull'intera gestione dei servizi.

- il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria nei limiti indicati nell'art. 1.6 del presente capitolato, nonché i rischi finanziari, sono trasferiti al Concessionario.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi, il Concessionario promuove iniziative, attività e strumenti adeguati alla loro mitigazione.

ART. 1.13.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

Il rischio normativo-regolamentare è trasferito al Comune esclusivamente in caso di norme sopravvenute che rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà comunale, in grado di determinare un rilevante impatto sull'equilibrio economico-finanziario della concessione. Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti.

ART. 1.13.2 - VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE

Il Contratto potrà essere modificato in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 189 del Codice:

- a.** modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, di cui alla lettera a) dell'art. 189 del Codice;

- b.** per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o comportamenti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi (lettera b dell'art. 189 del Codice);

- c.** modifiche imposte da circostanze non prevedibili usando l'ordinaria diligenza ed inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (lettera c comma 1 e 2 dell'art. 189 del Codice);

- d.** sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'art. 189, comma 1, lettera d);

- e.** modifiche non sostanziali (lettera e dell'art. 189 del Codice);

- f.** se il valore della modifica è inferiore alla soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE oppure al 10% del valore della concessione iniziale (comma 2 dell'art. 189 del Codice) purché non venga alterata la natura generale della Concessione (comma 3 dell'art. 189 del Codice)

L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 189 del Codice, è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei servizi di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 189 del Codice è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto.

La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 189 del Codice, sarà effettuata mediante la presentazione di almeno tre preventivi presentati dal Concessionario. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. Il Concessionario sarà, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione, relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario sarà tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50% del valore della concessione iniziale.

Le modifiche di cui al presente articolo non potranno determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, lettera b), del Codice né alterare l'allocazione dei rischi.

ART. 1.14 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA

ART. 1.14.1 – CONSEGNA

A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipulazione del contratto di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.1, si procederà alla consegna al Concessionario dell'impianto sportivo.

La consegna dell'impianto avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

Il Concessionario dichiara di accettare l'Impianto, in relazione al canone concessorio annuale stabilito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, stato perfettamente noto all'aggiudicatario che si impegna ad utilizzarli solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di manutenzione che si rendessero necessari per rendere praticabile e sicuro l'impianto nella sua interezza.

ART. 1.14.2 – RICONSEGNA

Alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in soddisfacente stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che possa competere all'Amministrazione stessa.

All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

L'immobile dovrà essere restituito in perfetto stato di manutenzione ai competenti uffici del Comune di Caiazzo.

ART. 1.15 - LIVELLI E QUALITA' DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI GENERALI

Il Concessionario si impegna ad erogare per tutta la durata della Concessione, i Servizi indicati nell'offerta di gara. In particolare, verrà svolta dal Concessionario, direttamente ovvero attraverso operatori specializzati, l'erogazione dei Servizi di seguito indicati:

1. manutenzione dell'impianto e delle altre strutture che lo completano. Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione dell'impianto con le modalità ed i tempi previsti nel piano di manutenzione in modo da garantirne la funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa di consegnare l'impianto in soddisfacente stato di manutenzione e conservazione;
2. gestione delle utenze (corrente elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.);
3. gestione funzionale, amministrativa, tecnica ed economica dell'impianto anche attraverso operatori specializzati nel settore, ivi inclusi i servizi di sicurezza e custodia e ristoro, sia durante gli eventi sportivi che fuori dall'orario degli stessi; servizi di pulizie; servizi di catering all'occorrenza, e gestione degli eventi in generale; approvvigionamento dei materiali di consumo necessari alla fruizione dell'impianto e delle altre infrastrutture che compongono l'impianto; Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione dell'impianto in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione.

Il Concedente ha, comunque, diritto a chiedere ed ottenere, in ogni momento, informazioni integrative e dati tecnici, economici, finanziari e statistici, relativi alla gestione, in possesso del Concessionario.

Successivamente all'applicazione delle penali di cui al successivo Art.3.7, il Concessionario potrà contestare l'addebito, comunicando al Concedente le proprie deduzioni. Il Concedente provvederà alla valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario, fermo restando che durante il periodo della procedura di valutazione delle contestazioni, da svolgersi in contraddittorio tra Concedente e Concessionario, e sino all'esito della stessa, le penali continueranno ad applicarsi secondo i meccanismi di cui al presente Capitolato speciale di concessione.

ART. 1.16 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

ART. 1.17 - ONERI DEL CONCEDENTE

Sarà a carico dell'Amministrazione l'onere della messa a disposizione dell'impianto, relativi accessori e pertinenze. Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

Il Concedente si impegna a:

1. effettuare le operazioni di consegna dell'impianto libero da persone e/o cose, vincoli amministrativi e diritti di terzi, mettendo a disposizione del Concessionario tutte le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Gara;
2. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e ogni autorizzazione di sua competenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di propria competenza o di amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo, previa richiesta scritta del Concessionario;
3. trasmettere al Concessionario le informazioni e i documenti relativi a provvedimenti che concernono l'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal progetto.

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile le seguenti informazioni e documenti:

- ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;
- l'insorgere di motivi di pubblico interesse o di vizi di legittimità che possano rispettivamente determinare la revoca e/o l'annullamento della Concessione;
- la comunicazione di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, per inadempimento del Concedente, e di recesso per motivi di pubblico interesse;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sull'intervento, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da qualsiasi altro organo competente relativamente alla Concessione.

SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale della concessione:

1. il Contratto;
2. il presente Capitolato Speciale di Concessione;
3. la Relazione Generale Illustrativa;
4. l'offerta presentata in sede di gara;

ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

Il Concessionario con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 1, comma 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.

In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta, lo scioglimento OPE LEGIS del contratto di concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del Codice.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, in linea con quanto prescritto dall'art. 178, comma 1 del Codice, avrà la durata di anni 5 (cinque).

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna dell'impianto a firma del RUP e del Concessionario. Se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato anche a mezzo PEC al Concessionario, non viene restituito entro 30 (trenta) giorni, anche a mezzo PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

L'erogazione dei servizi potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento da parte del Concessionario di tutte le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività stesse.

ART. 3.2 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che il Concessionario deve immediatamente eseguire.

ART. 3.3 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 177, comma 5 del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) indicate nella relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio presentata in sede di gara.

ART. 3.4 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le Parti procedono alla revisione del contratto, ai sensi dell'art. 192 del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del contratto è effettuata a vantaggio del Concedente.

In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 dell'art. 192 del Codice, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del contratto, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la documentazione dimostrativa.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del contratto, finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 6.1. In tal caso, al Concessionario sono dovuti gli importi per il recesso di cui all'art. 6.1 del presente capitolato.

ART. 3.5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del Codice.

ART. 3.6 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:

- a.** al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b.** per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto a) e /o b), il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i, nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell/gli evento/i.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e della sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni.

Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 10 (dieci) giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

ART. 3.7 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile durante la fase di gestione.

Nel corso della gestione economica e funzionale dell'impianto sportivo, nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli e/o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione e gestione delle strutture affidate in concessione, il Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti della violazione.

Qualora il Concessionario non provveda, il Concedente applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo annuo operativo di esercizio, fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del costo complessivo per l'intera durata della concessione, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	IMPORTO PENALITA'
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio delle attività rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della concessione", a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta, verrà applicata una penale di	Fino a € 100,00 per ogni giorno
2	Infedele contabilizzazione	€ 2.500,00 (per ogni violazione)
3	Pagamento del canone effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, per ogni giorno ulteriore di ritardo (massimo 90 giorni di ritardo) decorsi i quali la concessione si intende risolta, verrà applicata una penale di	€ 100,00 per ogni giorno
4	Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze con disservizio per l'utenza dell'impianto sportivo (per ogni giorno di disservizio)	€ 100,00 per ogni giorno
5	Sospensione del servizio all'utenza, per decisione unilaterale del concessionario, per ogni giornata	€ 100,00 per ogni giorno
6	Per impossibile fruizione, imputabile al Concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale (per ogni giornata)	€ 5.000,00 per ogni giorno
7	Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione dell'impianto sportivo (per violazione)	€ 5.000,00 per ogni violazione

8	Per inosservanza dell'impegno di cui all'Art.1.7 lett. b) del presente Capitolato	€ 50.000,00 e risoluzione contrattuale
---	---	--

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 3.8 - REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario, prima dell'inizio della Concessione, contestualmente alla consegna dell'impianto, dovrà indicare, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dei preposti uffici comunali, tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Ente Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il Direttore di Esecuzione del Contratto, quale referente, che curerà la parte relativa alle attività tecniche e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento. Il RUP rappresenterà, invece, l'interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti del Concessionario nella fase della gestione.

ART. 3.9 - PERSONALE

ART. 3.9.1 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.

ART. 3.10 - DOVERI DEL PERSONALE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.11 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche, non configurandosi le stesse quale affidamento in subappalto e meglio specificate nel successivo capoverso, a lavoratori autonomi [ex art. 119 comma 3, lettera a) del Codice].

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche o di insegnamento sportivo.

È fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 3.12 - SICUREZZA

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.13 – SUBAPPALTO e SUBCONCESSIONE

Si applicano gli artt. 188 e 119 del Codice.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, per tutti i sub-contratti, il nome del Subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio /lavoro affidato.

Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare all'amministrazione comunale i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Trovano applicazione i limiti e gli obblighi in capo al subappaltatore, dei quali risponde in solido anche il Concessionario, così come previsti dall'art. 119 del Codice.

Non è ammessa la sub-concessione, ad eccezione delle attività commerciali relative al punto ristoro ed all'eventuale punto commerciale per la vendita di materiale sportivo durante le attività svolte nell'impianto stesso. Il Concessionario, previa comunicazione al Concedente, potrà sub-concedere parte dell'impianto per singole manifestazioni e/o eventi sui quali è richiesto, comunque, il preventivo assenso dell'Amministrazione comunale.

SEZIONE 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 - REVISIONE DEL CANONE ANNUALE

il canone annuale di cui all'art. 1.11, da corrispondere all'Amministrazione da parte del Concessionario, sarà soggetto alla rivalutazione annuale, per gli anni successivi al primo, nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (o in base a diverso indice che l'ISTAT dovesse adottare in esecuzione di Direttive Comunitarie).

ART. 4.2 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE

Il pagamento del canone annuale di cui all'art. 1.11 del presente Capitolato dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate. Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati dal Concedente al Concessionario.

Il pagamento, sarà effettuato dal concessionario in favore del Comune di Caiazzo – previo inoltro della fattura elettronica che dovrà riportare oggetto del servizio e CIG. Il Concessionario dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 4.4 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E DELLO STATO DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto del recesso o della risoluzione, i beni, che costituiscono l'Impianto, passeranno nella disponibilità del Concedente in stato di ordinaria funzionalità e di manutenzione.

Le Parti redigeranno apposito verbale di consegna con l'elencazione dei beni, da sottoscrivere entro 30 (trenta) giorni successivi dal verificarsi della causa estintiva della Convenzione.

Il Concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, a spese del Concessionario. Le attività di verifica di cui sopra sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare lo stato di conservazione della struttura e delle attrezzature.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

SEZIONE 5 GARANZIE

ART. 5.1 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario stipula le fideiussioni di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. "All Risks") relativa all'impianto, per tutta la durata della fase di gestione;
- polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione all'intervento.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 6.1.2 fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

SEZIONE 6 - NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 6.1.1 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità ed importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; - le penali a carico del concessionario.

ART. 6.1.2 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1 - Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni qualora:

a. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'impianto o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

- b.** il Concessionario abbia omissa di attivare le coperture assicurative previste dal presente capitolato, ovvero non provveda nel termine di gg. 30 (trenta) dalla constatazione;
- c.** il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
- d.** il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2 - Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1455 del Codice civile, potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti ai sensi del presente capitolato.
- 3 - La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, del Codice civile.
- 4 - In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo, il Concedente:
- a.** non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Capitolato;
- b.** non potrà dar corso alla risoluzione;
- c.** dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi corrispettivi;
- d.** dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei servizi aggiuntivi e di incasso dei ricavi commerciali.
- 5 - Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente art. 6.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la Concessione, di cui al presente Capitolato, al Concessionario.
- 6 - Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Amministrazione - ai sensi del comma 3 dell'art. 190 del Codice comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui l'ente concedente vi presta il consenso.
- 7 - In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.
- 8 - La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, nei seguenti casi:
- a.** perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- b.** grave danneggiamento dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- c.** superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per indisponibilità dell'opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi;
- d.** mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 5.1 e 5.2;
- e.** violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, e fiscali.
- 9 - In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
- a.** i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b.** tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c.** le penali a carico del Concessionario.
- 10 - Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Esecuzione del Contratto apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

11 Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo e fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

12 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

ART. 6.1.3 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1 La risoluzione per inadempimento ascrivibile al Concedente è prevista:

- a. in caso di ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;
- b. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 60 giorni;

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previo invio al Concedente di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

2 Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario, ai sensi dell'articolo 190 del Codice, i seguenti importi:

- a. i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- b. un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2% ed il massimo del 5 % degli utili previsti dalla relazione generale illustrativa, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori.

3 L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo, e dovrà essere fatta valere dal Concessionario.

4 Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.

ART. 6.1.4 - RECESSO DELLA CONVENZIONE

1. Il Concedente potrà recedere dal contratto per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, previa comunicazione scritta al Concessionario, unitamente ai motivi, e previo riscontro congiunti degli stessi.

2. A decorrere dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà redigere apposito verbale di consegna in contraddittorio con il Concedente.

3. In caso di recesso, saranno rimborsati al Concessionario:

- la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'intervento, pari a:
 - a. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;
 - b. ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei servizi non ancora erogati valutati sulla base della relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio presentata in sede di gara, ove il recesso abbia luogo dopo l'Ultimazione.

4. L'efficacia del recesso della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.

ART. 6.1.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c. una sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile del Concessionario per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;

d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 6.9.

Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c. le penali a carico del Concessionario.

ART. 6.1.6 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1 - Qualora si verificchino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2 - Qualora, entro i 120 (centoventi) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190, comma 3, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

3 - Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

a. la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo, comunque, riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b. la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4 - Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

La Concessione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, comma 4 del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme previste dal medesimo comma 4 dell'art. 190 del Codice.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione.

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.

Il Concedente effettuerà le verifiche di sorveglianza mediante i propri uffici individuati per la gestione degli impianti sportivi comunali. Prima dell'inizio della fase di Gestione il Concedente comunicherà al Concessionario il Servizio comunale competente a cui il Concessionario dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di sorveglianza del Concedente stesso.

ART. 6.6 - OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO

1. Nell'esecuzione della presente concessione il Concessionario deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Si applica l'art. 57 del Codice e le norme in esso citate e/o richiamante.

2. Il Concessionario dovrà mantenere i livelli occupazionali della precedente gestione contemperando tale obiettivo con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva.

3. Il Concessionario, in particolare, deve osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

4. Gli obblighi di cui al comma precedente devono essere osservati dal Concessionario e dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all'opera in concessione nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché durante la gestione economica e funzionale dell'opera e dell'impianto sportivo.

5. Per la gestione economica e funzionale dell'opera e degli impianti sportivi il Concessionario si impegna ad impiegare unità lavorative in possesso di adeguata capacità tecnica professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione stessa e l'erogazione, a regola d'arte, dei servizi all'utenza.

6. Il Concessionario è tenuto ad individuare il Responsabile della Sicurezza e ad adottare il Piano di Sicurezza e quant'altro prevede la Legge.

7. Tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale previdenziale e di sicurezza, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni sono ad intero ed esclusivo carico del Concessionario con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Ente concedente.

ART. 6.7 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge domicilio in Caiazzo

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

ART. 6.8 - REGISTRAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO EREGIME TRIBUTARIO

La Convenzione è soggetta a registrazione.

Ciascuna delle Parti è responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in relazione alla redazione, negoziazione e sottoscrizione del presente atto. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi del presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

ART. 6.9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2011.

2. Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della Convenzione, sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accessi dal Concessionario stesso presso banche o presso

la Società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione.

4. Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6.10 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo pec, o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo: Comune di Caiazzo - P.tta Martiri Caiatini n. 1 81013 Caiazzo (CE)

PEC: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

Se al Concessionario al seguente indirizzo: _____

PEC: _____

Le dette comunicazioni saranno efficaci, in entrambi sistemi di comunicazione, dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento e di consegna (in particolare per la pec).

ART. 6.11 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolo o della Legge, il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Privacy.

2. Ai sensi dell'art. 29 del predetto D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario è designato dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

3. Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna all'Amministrazione tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

4. Inoltre, il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

5. L'Amministrazione, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

6. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dall'Amministrazione, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

7. L'Amministrazione, nella sua qualità di Concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

8. Il Responsabile risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per qualsiasi danno cagionato all'Amministrazione o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6.12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora nel corso della Concessione, si verifichino i presupposti di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'accordo bonario ivi prevista. È in ogni caso ammesso, il ricorso all'istituto della transazione, nel rispetto delle norme del Codice civile e di quanto disposto dall'articolo 212 (Transazione) del Codice.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concedente e il Concessionario sulla Convenzione oggetto del presente Capitolato, inerenti, inter alia, la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, decadenza, nessuna esclusa, saranno devolute al foro di Torre Annunziata, con esclusione di ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

Il Responsabile Unico del Progetto
Responsabile Settore